

REGOLAMENTO PER LA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA DELLE MIGRAZIONI

Il Consiglio di Presidenza della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM), in conformità all'articolo 5 dello Statuto, approva all'unanimità il seguente Regolamento interno per l'attività della Società.

1. La sede legale della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni è costituita presso la Segreteria Nazionale della SIMM, attualmente in via Marsala n.103 a Roma. Il Consiglio di Presidenza (CdP), in conformità all'articolo 2 dello Statuto, può deliberare l'istituzione di una nuova sede della Segreteria Nazionale su proposta del Presidente, ad ogni rinnovo del Consiglio stesso.

2. Possono essere associati come soci ordinari della SIMM tutti coloro che, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto della Società, ne condividono gli scopi e che, previa domanda motivata con allegato curriculum vitae e previa presentazione di almeno altri due soci, vengono ammessi dal CdP con apposita delibera; il CdP può delegare il Presidente ed almeno un altro consigliere ad esaminare ed accettare le domande di ammissione a socio della Società che saranno ratificate al primo CdP utile. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal CdP. In assenza di delibera specifica la quota rimane quella dell'anno precedente.

I soci sono tenuti a versare entro l'anno solare la quota associativa relativa all'anno stesso. È possibile versare quote per gli anni successivi se il CdP ha deliberato il mantenimento invariato della quota associativa, comunque non oltre al mandato del CdP stesso.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa (dal momento che ci si iscrive alla società, non è possibile interrompere e poi riprendere i versamenti con dei vuoti contributivi: nel caso che il socio avesse interrotto il versamento della quota, verrà considerato decaduto ed eventualmente iscritto nuovamente cominciando da capo in termini d'anzianità d'iscrizione). Dopo tre anni di inadempienza del versamento sociale, il socio è dichiarato decaduto.

Può essere votato per incarichi di rappresentanza (presidente, consigliere, tesoriere), di coordinamento delle realtà locali, di referenza in gruppi di lavoro chi è iscritto alla Società da almeno tre anni ed in regola con le quote associative.

Norma transitoria: *in considerazione della precedente assenza del regolamento, entro sei mesi dalla sua emanazione, tutti i soci che hanno sospeso seppur temporaneamente di versare la loro quota, possono o pagare le quote arretrate o considerare la loro appartenenza alla Società in rapporto alla continuità di versamento (non verranno cioè considerati come anzianità di appartenenza i periodi con dei vuoti contributivi).*

3. Le attività della SIMM sono svolte, in conformità con gli scopi riportati nell'articolo 1 dello statuto della Società, secondo un **Programma biennale** elaborato dal Presidente in collaborazione con i membri del CdP in base agli orientamenti espressi dall'Assemblea dei soci. Tale documento programmatico contenente le indicazioni e le previsioni di lavoro per gli anni di riferimento, sarà discusso e formalmente approvato all'inizio del relativo biennio in occasione della riunione del CdP per stabilire il bilancio di previsione annuale delle spese correnti di cui all'articolo 5. Questa riunione del CdP deve essere svolta entro e non oltre il mese di febbraio.

4. Il CdP nomina un *tesoriere* che rimarrà in carica per il periodo di validità del CdP stesso. Esso viene scelto tra i soci della Società, non necessariamente facente parte del CdP. Il tesoriere gestirà il **Libro cassa** della Società e fornirà un elenco analitico delle uscite e delle entrate e delle somme complessive utilizzabili al Consigliere segretario in modo che possano essere dati disponibili ad ogni incontro del CdP. Il Consigliere segretario informerà il tesoriere delle riunioni del CdP almeno 15 prima delle stesse. Non c'è incompatibilità delle cariche di Consigliere segretario e tesoriere.

5. L'Organismo di Collegamento Nazionale, di cui agli articoli 4 e 5 dello Statuto SIMM, può istituire, previa comunicazione e successiva delibera di accettazione da parte del CdP della SIMM, le **Unità Operative Territoriali** presso la sede formale di una organizzazione e/o struttura sanitaria la cui attività si svolge a favore degli immigrati e che è parte dell'Organismo di Collegamento suddetto.

Alle Unità Operative Territoriali possono far parte rappresentanti di strutture locali (cittadine, regionali o interregionali) la cui attività si svolge a favore degli immigrati; almeno la metà di queste strutture devono aderire all'Organismo di Collegamento Nazionale e comunque tutte devono far richiesta formale di adesione

all'Unità Operativa Territoriale. Le Unità Operative Territoriali hanno funzioni esecutive delle deliberazioni degli organi della SIMM e quindi realizzano a livello territoriale gli scopi della SIMM così come definiti dalle lettere a, b, c, d, dell'articolo 1 dello Statuto. Le Unità Operative Territoriali, proporranno un *Coordinatore* tra i soci SIMM, che deve essere nominato dal CdP. È lui il portavoce, firma documenti locali ed è responsabile di una eventuale segreteria locale.

Tali funzioni possono preferibilmente essere realizzate tramite la creazione di *Consigli Direttivi* delle Unità Operative Territoriali, i quali hanno funzione puramente operativa e di raccordo con la struttura centrale. I componenti dei Consigli Direttivi delle Unità Operative, devono essere almeno per i 2/3 soci SIMM come da punto 2 comma 3 di questo regolamento. Questi Consigli saranno composti da 3 o 5 o 7 appartenenti in base al numero di associazioni che ne fanno parte. L'ambito territoriale di intervento delle singole Unità Operative Territoriali è definito con apposita delibera del CdP della SIMM.

Nell'ambito delle **Linee Programmatiche** della SIMM, le Unità Operative Territoriali attraverso il proprio Consiglio Direttivo e il Coordinatore, possono promuovere proposte di politiche locali, supervisionare ricerche o progetti, raccogliere documentazione, effettuare consulenze specifiche, partecipare o favorire percorsi formativi e dare patrocinio gratuito ad iniziative che riterranno adeguate secondo gli scopi statuari. Almeno una volta l'anno la documentazione prodotta e/o raccolta deve essere inviata al CdP con una relazione dell'attività svolta (entro e non oltre il mese di gennaio).

La SIMM locale non ha un bilancio proprio. L'intera attività locale è su base volontaria di singoli e di strutture.

Tutti gli incarichi scadono alla scadenza del CdP: c'è tempo sei mesi per i rinnovi dei vari incarichi ed organi statuari; nel frattempo il coordinatore uscente è garante di eventuali attività.

Tutti gli incarichi non possono essere rinnovati più di due volte consecutive per lo stesso ruolo.

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre persone non appartenenti necessariamente alla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. Essi hanno il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di componente del Consiglio di Presidenza.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del **Libro delle Adunanze** dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, a quelle del CdP. Essi verificano la regolare tenuta della contabilità della Società e dei relativi Libri, danno pareri sui bilanci.

7. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio di Presidenza mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'ordine del giorno da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal **Libro Soci della SIMM**, nonché ai Revisori dei Conti, almeno trenta giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno dieci giorni prima dell'adunanza stessa. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

8. Possono partecipare con diritto di voto all'assemblea generale tutti i soci che risultano regolarmente iscritti alla SIMM ed in regola con le quote associative. Ai soci assenti, in regola con le quote associative, è consentita la rappresentanza per delega per un massimo di due deleghe per ciascun socio presente.

Le proposte e le mozioni ammesse al voto, vengono adottate se votate dalla maggioranza dei soci presenti, deleghe comprese. Le modifiche dello Statuto necessitano del voto dei due terzi dei presenti, deleghe comprese. Tutte le votazioni sono di norma per alzata di mano tranne quelle per l'elezione del Presidente e del CdP che sono per scrutinio segreto (ad eccezione di eventuale acclamazione). In particolare l'elezione del CdP prevede una scheda dove poter apporre 5 nominativi diversi tra i soci che si sono candidati. Saranno eletti i 5 soci più votati. Garanti delle procedure di voto e della correttezza delle votazioni sono il Presidente, il segretario e un socio scrutatore scelto tra i presenti.

9. La SIMM è interessata a stabilire rapporti di collaborazione e di confronto sulle tematiche di comune interesse con altre associazioni o organizzazioni simili operanti al livello nazionale ed internazionale. Ciascun membro del CdP e su mandato dello stesso, può ricevere l'incarico di elaborare una proposta di collaborazione che dovrà essere preventivamente discussa ed approvata.

10. Allo scadere del mandato, il CdP uscente ha tempo sei mesi per fare un dettagliato passaggio di consegne al Consiglio entrante attraverso il Presidente uscente che relazionerà alla prima riunione possibile.